



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE
CO.NA.PO.

OGGETTO: Permessi art. 33 della legge n. 104/1992. Fruizione per frazioni di ora successive alla prima. Richiesta di trasmissione di eventuali indicazioni successive alla circolare DCRISUM prot. n. 24903 del 4 maggio 2018. Riscontro nota prot. n. 149 del 20 settembre 2026.

In riscontro alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 20 settembre 2026, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che provvederà, a breve, alla diramazione di una circolare esplicativa sulla questione rappresentata.

p. IL CAPO DELL'UFFICIO
F. Labbate

M. Ricciuti



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 20 Settembre 2026

Prot. 149/26

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Vicario del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Maddalena DE LUCA

Al Capo dell' Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Floriana LABBATE

Oggetto: **Permessi art. 33 della legge n. 104/1992. Fruizione per frazioni di ora successive alla prima. Richiesta di trasmissione di eventuali indicazioni successive alla circolare DCRISUM prot. n. 24903 del 4 maggio 2018 e, in mancanza, di riesame della stessa.**

Sono pervenute segnalazioni di difformità applicative presso alcuni Comandi in ordine alla fruizione oraria dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento alla **possibilità di utilizzare frazioni di ora successive alla prima**.

Dalle verifiche effettuate sull'applicativo SIPEC Web risulta possibile presentare richieste comprendenti anche tali frazioni, mentre ci viene riferito che in alcune sedi gli Uffici del personale non danno seguito alle stesse, richiamando le indicazioni DCRISUM del 2018.

Ne derivano disagi al personale. Chi necessita, ad esempio, di un'ora e quindici minuti o di due ore e dieci minuti per assistere un familiare con disabilità in situazione di gravità, rischia di dover utilizzare un quantitativo di permesso superiore all'effettiva necessità oppure di dover ricorrere ad altro istituto per la frazione residua. Analoga problematica riguarda il dipendente che sia egli stesso in situazione di disabilità grave e fruisca dei benefici di cui all'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992.

La questione trova origine nella **circolare DCRISUM prot. n. 24903 del 4 maggio 2018, "Permessi retribuiti Legge n. 104/1992. Modalità di fruizione"**, nella quale, quanto alla fruizione per frazioni d'ora, veniva richiamato l'allora **«orientamento sfavorevole reso dall'ARAN»**.

Tale impostazione trova conferma nell'orientamento applicativo ARAN ID 30201 del 9 ottobre 2018, nel quale l'Agenzia, richiamando espressamente il precedente orientamento applicativo, affermava che **«i permessi della legge n.104/1992 non possono essere fruiti frazionatamente anche solo a minuti, non essendosi modificata la specifica disciplina contrattuale di riferimento»**.

La posizione espressa nel 2018 risultava dunque strettamente collegata alla lettura allora data della specifica disciplina contrattuale di riferimento.

Negli orientamenti successivi, tuttavia, ARAN è pervenuta a conclusioni diverse, ammettendo la possibilità di utilizzare frazioni orarie consecutive alla prima ora.

Con l'orientamento ID 28743 del 30 settembre 2020, reso con riferimento all'art. 49, comma 1, del CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, l'Agenzia ha chiarito che **«Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di avvalersi del beneficio per le frazioni orarie consecutive alla prima ora di utilizzo (es. 1 h e 35 minuti, 2 h e 10 minuti)»**.

L'evoluzione è stata confermata dall'orientamento ID 32469 del 31 marzo 2023 relativo al comparto Funzioni Locali nel quale l'Agenzia ha esplicitato la ragione del mutamento, osservando che **«Atteso che nel nuovo CCNL del 16.11.2022, sia per i permessi orari di cui all'art. 41, per particolari motivi personali o familiari, che per i permessi, di cui all'art. 44, per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, è stata introdotta la possibilità della fruizione degli stessi per frazioni di ora solo dopo la prima ora, si ritiene che tale modalità di fruizione possa essere estesa anche al permesso orario in oggetto»**.

L'indirizzo è stato ulteriormente confermato dall'orientamento ID 33084 del 17 febbraio 2025, relativo al comparto Funzioni Centrali, nel quale ARAN precisa che **«i permessi di cui all'art. 33, comma 1, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, laddove fruiti ad ore, non possono essere utilizzati per frazioni inferiori ad 1 ora, per la prima ora. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di avvalersi del beneficio per le frazioni orarie consecutive alla prima ora di utilizzo (ad es. 1 h e 35 minuti, 2 h e 10 minuti, ecc.)»**.

Nel frattempo anche la disciplina negoziale del personale del Corpo nazionale è evoluta. L'art. 28, comma 3, del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, per il personale non direttivo e non dirigente, e l'art. 25, comma 3, del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, per il personale direttivo e dirigente, hanno stabilito, con riferimento ai permessi orari per visite, terapie e prestazioni specialistiche che **«I permessi orari di cui al comma 1 non sono fruibili per meno di un'ora»**.

Si tratta di istituti diversi dai permessi della legge n. 104/1992, ma la formulazione assume rilievo poiché **è analoga a quella che ARAN, nel citato orientamento del 2025, ha ritenuto compatibile con la fruizione per frazioni successive alla prima ora**.

Il raffronto assume particolare rilievo. L'orientamento ARAN del 2025 richiama infatti la **disciplina generale dei permessi orari** recata dagli artt. 25 e 26 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022, i quali dispongono rispettivamente, al comma 2, lett. b), e al comma 3, lett. c), che i permessi orari **«non sono fruibili per meno di un'ora»**. Il medesimo art. 26, al comma 1, riconosce «specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro» e, al comma 3, lett. a), eccettua espressamente dal divieto di utilizzo consecutivo nella stessa giornata «i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001». **In tale quadro, ARAN conclude nel senso dell'ammissibilità delle frazioni orarie successive alla prima.**

L'art. 28 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121 e l'art. 25 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120 contengono, per i profili qui rilevanti, formulazioni coincidenti con quelle dell'art. 26 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022, ovvero il limite secondo cui i permessi orari **«non sono fruibili per meno di un'ora»** e l'espressa eccezione, rispetto al divieto di utilizzo consecutivo con altri permessi orari, dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992.

Si tratta di un elemento sopravvenuto di particolare rilievo.

Anche la disciplina negoziale del personale del Corpo nazionale contiene oggi, per i permessi orari sopra richiamati, la medesima formulazione che ARAN, nel comparto Funzioni

Centrali, ha ritenuto compatibile con il limite di un'ora riferito alla prima ora di utilizzo e con la possibilità di fruire di frazioni orarie successive.

Assume inoltre rilievo che l'art. 33 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, specificamente dedicato ai permessi ex legge n. 104/1992, non sia stato disapplicato o sostituito dal CCNL del 9 maggio 2022 e continui pertanto a trovare applicazione, ove compatibile, ai sensi dell'art. 62 del medesimo contratto. L'ARAN è quindi pervenuta nel 2025 all'ammissione delle frazioni successive alla prima ora senza che fosse stata modificata la disposizione specificamente dedicata ai permessi ex legge n. 104/1992, valorizzando nel proprio percorso interpretativo anche la sopravvenuta disciplina generale dei permessi orari.

Un'evoluzione negoziale analoga, sotto tale specifico profilo, è intervenuta per il personale del Corpo nazionale con i DD.PP.RR. n. 120 e n. 121 del 2022.

Alla luce di quanto sopra, e considerato che, per quanto consta a questa Organizzazione Sindacale, non risultano indicazioni della Direzione Centrale per le Risorse Umane specificamente riferite alla fruizione per minuti o per frazioni di ora successive alla prima, il CONAPO chiede preliminarmente di conoscere se, dopo la circolare DCRISUM prot. n. 24903 del 4 maggio 2018, siano stati emanati pareri, risposte a quesiti, note, circolari o altre indicazioni applicative sulla medesima fattispecie e, in caso affermativo, di riceverne copia.

Qualora non siano intervenute successive disposizioni, si chiede di riesaminare, limitatamente a tale aspetto, le indicazioni contenute nella predetta circolare del 4 maggio 2018 e di emanare una circolare di chiarimento che consenta uniformemente la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 anche per frazioni di ora successive alla prima.

L'aggiornamento richiesto non determina alcun incremento del monte ore spettante, ma consente di imputare al beneficio il tempo effettivamente necessario, evitando che il personale che assiste familiari con disabilità in situazione di gravità, o che sia esso stesso in situazione di disabilità grave, debba consumare ore non utilizzate o ricorrere ad altri istituti per coprire frazioni residue.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


